

Il costo di riproduzione dei documenti oggetto di accesso è a carico del richiedente

Scritto da Interdata Cuzzola | 23/05/2023

È legittima la richiesta di pagamento del costo di riproduzione degli atti e dei documenti richiesti, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 della Legge n. 241/1990 che, mentre sancisce la gratuità dell'accesso esercitato mediante il solo esame, subordina il rilascio di copia dell'atto al "*rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura*": è quanto affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. III, nella sent. 13 maggio 2023, n. 767.

Nel caso specifico, a causa della mole dei documenti oggetto di accesso e del formato speciale di alcuni dei medesimi, l'ente pubblico aveva affidato il compito di riprodurre in copia gli stessi ad una copisteria di fiducia, ritenendo l'inadeguatezza di strumenti propri atti a procedere *in house* alla copia degli stessi; la conseguente richiesta di rimborso, avanzata dall'ente al privato che aveva presentato istanza di accesso, è stata ritenuta legittima da parte dei giudici baresi.

Già in precedenza era stato affermato che "*L'art. 25 l. n. 241 del 1990 consente soltanto il recupero delle spese di riproduzione (normalmente le fotocopie) dei documenti amministrativi, il che vincola l'amministrazione a commisurare l'importo alla quantità di copie richiesta, senza la possibilità di introdurre delle soglie minime. Occorre poi tenere in considerazione i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, e dunque la somma richiesta non potrà eccedere i prezzi medi praticati sul mercato, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l'amministrazione ricavare profitti dall'esercizio di un'attività istituzionale connessa al diritto di accesso*" (TAR Toscana, sez. I, sent. 9 gennaio 2017, n. 11).